SENT. NR. 143/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Marco CATALANO	Presidente f.f.
Riccardo PATUMI	Consigliere
Francesco LIGUORI	I Referendario

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al 46747 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

Mariana Claudia Bulgariu, nata in Romania il 15/8/1987 (c.f. BLGMNC87M55Z129O), residente a Rimini (RN) in Viale Messina n. 4;

- Noah Suite Hotel di Mariana Claudia Bulgariu s.a.s. (partita IVA 04106040407) con sede legale a Rimini (RN) in Viale Messina n. 4, p.e.c. noahsuitehotel@legalmail.it.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale:

1) accertare che le condotte tenute dai convenuti citati, come sopra descritte, configurano fatti illeciti fonte di responsabilità amministrativa, sulla base delle norme richiamate, ovvero delle diverse norme o titoli che la Sezione adita riterrà di applicare;

2) condannare i convenuti, come sopra generalizzati, a risarcire il danno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo la seguente ripartizione: (i) euro 10.000,00 a carico di Bulgariu Mariana Claudia; (ii) euro 15.660,00 in solido tra quest'ultima e Noah Suite Hotel di Bulgariu Mariana Claudia s.a.s., ovvero nella diversa misura che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali fino all'effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio i convenuti sulla base di annotazione della Guardia di Finanza prot. n. 0414419/2021 del 15/12/2021, integrata dall'annotazione n. 0347561/2025 del 24/10/2025 nei loro confronti avendo la sig.ra Bulgariu chiesto ed ottenuto - in nome e per conto dell'impresa individuale e della società in accomandita semplice - due distinte erogazioni per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), d.l. n. 23/2020 (c.d. decreto liquidità), in vigore dall'8/04/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Detto finanziamento era previsto a favore delle piccole e medie imprese che hanno subìto contrazioni di fatturato a causa dell'epidemia Covid-19.

L'art. 13 comma 1, lett. m) citato prevedeva l'erogazione automatica di un finanziamento da parte di una banca (nel caso in esame: l'Istituto Intesa San Paolo), garantito al 100% dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI) danneggiate dall'emergenza Covid-19, in deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. 2, comma 100, legge n. 662/1996.

L'importo del finanziamento erogabile alle piccole e medie imprese era stabilito con i criteri di cui all'art. 13, co. 1, lett. c), n. 1 e n. 2, del d.l. n. 23/2020 (richiamati dalla successiva lett. m) del citato art. 13, co. 1). Ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. c) il finanziamento erogabile non poteva essere superiore, alternativamente: n. 1) al doppio dei costi relativi alla spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; n. 2) al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; n. 3) al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI, ovvero nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Per le PMI, ex art. 13, co. 1, lett. m), d.l. n. 23/2020), gli importi di cui alla lett. c), n. 1) e n. 2) erano ricavabili *"dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia*"; ai sensi di legge il riferimento era costituito dalla dichiarazione dei redditi per la quale erano scaduti i termini di presentazione al momento della domanda di ammissione al finanziamento garantito.

Come risulta dall'annotazione prot. n. 0414419/2021 (doc. n. 1 dell'elenco dei documenti offerti in comunicazione, da ora elenco), la

sig.ra Bulgariu ha chiesto ed ottenuto due finanziamenti tramite due istanze autocertificate ai sensi del dPR n. 445/2000 (allegate all'annotazione prot. n. 0414419/2021 – doc. n.): (i) per la propria impresa individuale "Bulgariu Mariana Claudia"; (ii) per la "Noah Suite Hotel s.a.s. di Bulgariu Mariana Claudia" di cui la medesima era rappresentante legale e socio accomandatario.

Nell'istanza presentata per conto dell'impresa individuale "Bulgariu Mariana Claudia", il 29/04/2020, venivano esposti i dati della dichiarazione dei redditi per il 2018 Modello Unico - Persone fisiche, precisamente i compensi del rigo RG2 (relativo ai componenti del reddito d'impresa). Intesa San Paolo ha erogato euro 25.000,00 a favore dell'impresa individuale "Bulgariu Mariana Claudia", con oggetto servizi di *Bed and breakfast* (codice ATECO 55.20.4) con sede legale in Via Ariosto, 18 Rimini (RN). Da visura su Telemaco risulta che l'impresa è stata cancellata il 4/03/2022 (doc. n. 20 dell'elenco).

A seguito di istanza presentata il 15/12/2020 dalla medesima Bulgariu (quale socio accomandatario e rappresentante legale), Intesa San Paolo ha ammesso un finanziamento di euro 15.660,00 a favore di "Noah Suite Hotel di Bulgariu Mariana Claudia s.a.s.", operante nel settore alberghiero (codice ATECO 55.10.00), con sede legale in Via Messina n. 4 Rimini (RN) pec: noahsuitehotel@legalmail.it (visura Telemaco, doc. n. 19 dell'elenco). Poiché l'istanza era del 15/12/2020, alla predetta data erano scaduti i termini per presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2019; questi erano i dati da dichiarare in conformità ai dettami di legge. Nell'istanza del 15/12/2020 risulta che la sig.ra

Bulgariu ha indicato il volume di ricavi dell'esercizio 2020 – invece del 2019 – esponendo pertanto dati ipotetici, riferiti ad un esercizio ancora in corso rispetto alla data della domanda, in modo difforme da quanto prevede la normativa.

Ebbene, dalle indagini della Guardia di Finanza, riportate nell'annotazione n. 0414419/2021 sono emerse gravi irregolarità imputabili alla sig.ra Bulgariu, causative di danno all'erario nei termini di seguito precisati.

Nella domanda presentata il 29/04/2020 per la propria impresa individuale, nell'indicare le finalità del finanziamento, Bulgariu Mariana Claudia ha dichiarato: "*prestito necessario a seguito del Covid 19 ho necessità di liquidità*". L'istanza è stata ammessa al finanziamento dall'Istituto Intesa San Paolo il 19/05/2020 ed accreditata sul conto corrente dell'impresa. L'annotazione della GdF n. 0414419/2021 ha accertato che sul conto corrente bancario intestato alla ditta individuale di Bulgariu Mariana Claudia (c/c n. 66938 1000 1555) sono stati accreditati in data 19/05/2020 euro 25.000,00. Risulta altresì che il 25/05/2020 dal medesimo conto è stato effettuato un bonifico di euro 10.000,00 (causale: "*prestito infruttifero*") a favore della "Noah Suite Hotel s.a.s." (cfr. estratto del c/c n. 1000 1555, allegato ad annotazione n. 0414419/2021 – doc. n. 1) e che la somma non è stata riaccreditata sul conto n. 66938 1000 1555 dal quale era uscita. Vi è stato quindi un utilizzo del finanziamento *de quo* incompatibile con la finalità del finanziamento di garantire all'impresa la liquidità indispensabile per evitare ulteriori pregiudizi economici. La destinazione di parte delle

risorse ricevute (euro 10.000,00) ad altro soggetto, simulando un "prestito infruttifero", ha causato la distrazione della somma dal circuito aziendale al quale era destinata, in palese contraddizione con la situazione di necessità finanziaria rappresentata dalla sig.ra Bulgariu nell'istanza.

Sussisterebbe, quindi, danno erariale nei confronti del Ministero delle imprese e del Made in Italy, in qualità di Ente gestore del Fondo per le piccole e medie imprese, commisurato all'importo (euro 10.000,00) utilizzato in modo non compatibile con le finalità del d.l. n. 23/2020 (decreto liquidità).

Per tale vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini il 31/10/2023 ha chiesto il rinvio a giudizio della sig.ra Bulgariu (r.g.n. 5372/2021) per il reato di cui all'art. 316-bis c.p.

Il Giudice per le Indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha ammesso la sig.ra Bulgariu alla "messa alla prova" ex art. 168-bis c.p., ritenendo che non vi fossero le condizioni per emettere pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. (doc. n. 13 dell'elenco).

Nella successiva domanda presentata il 15/12/2020 in qualità di rappresentante legale della "Noah Suite Hotel s.a.s. di Bulgariu Mariana Claudia" (allegata ad annotazione n. 0414419/2021 – doc. n. 1), la sig.ra Bulgariu ha motivato la richiesta con la necessità di ottenere liquidità per pagare i fornitori della società. L'Istituto Intesa San Paolo ha approvato la domanda il 19/01/2021 e concesso un finanziamento di euro 15.660,00 determinato sui dati reddituali autocertificati dall'istante. In proposito, la predetta ha dichiarato di avere conseguito

un fatturato di euro 85.546,00 nel 2020 e di avere sostenuto una spesa salariale annua di euro 26.100,00. Poiché il finanziamento erogabile andava calcolato sul fatturato "*risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia*" (art. 13, co. 1, lett. m), d.l. n. 23/2020), dovevano essere indicati i dati reddituali dell'esercizio 2019. Dall'indagine svolta, nel Modello Unico 2020 "società di persone", per i redditi dell'esercizio 2019 (rigo RF2 "*componenti positivi annotati nelle scritture contabili*"), la Noah Suite Hotel s.a.s. nel 2019 ha conseguito un fatturato pari ad euro 12.099,00. La dichiarazione dei redditi *de qua* è allegata all'annotazione della Guardia di Finanza n. 0414419/2021 del 15/12/2021 (doc. n. 1). Pertanto, il finanziamento astrattamente erogabile non avrebbe potuto essere superiore ad euro 3.024,75 (pari al 25% di euro 12.099,00); era del tutto inconferente l'indicazione di dati reddituali da considerare inesistenti, palesemente maggiorati, riferiti all'esercizio 2020 non ancora chiuso alla data di presentazione dell'istanza per conto di "Noah Suite Hotel s.a.s." (il 15/12/2020).

Non conforme al vero era altresì il dato della spesa per il personale: nell'annotazione prot. n. 0347561/2025 (doc. n. 15) è stato accertato che la spesa salariale della società per il 2019 era pari ad euro 4.187,00 (indicata nel rigo RS 117 della dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2019), importo di gran lunga inferiore rispetto a quanto autocertificato nell'istanza del 15/12/2020 (euro 26.100,00).

Poiché sono stati dichiarati ed autocertificati dati non veritieri, in violazione dei parametri stabiliti dalla legge, è dovuta la restituzione

dell'intero finanziamento di euro 15.660,00 erogato a favore di "Noah Suite Hotel s.a.s.".

Ravvisando ipotesi di danno erariale, il PR notificava invito a dedurre, cui non facevano seguito deduzioni, e, pertanto, procedeva alla chiamata in causa dei predetti.

All'udienza del 16.9.2026, con l'assistenza del segretario dott. Tiberi Enrico, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del dott. Salvatore Antonio Sardella , la causa passava in decisione.

DIRITTO

Va premesso che ai sensi del D.M. 110 del 2023 il presente atto viene redatto in capitoli

CONTUMACIA

Va innanzitutto dichiarata la contumacia dei convenuti.

Mariana Claudia Bulgariu è stata citata con consegna di copia degli atti ad un dipendente in data 17.4.2026

Il Noah Suite Hotel di Mariana Claudia Bulgariu ha ricevuto la PEC in data 13/04/2026 alle ore 11:40:07

QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA

Le disposizioni del d.l. n. 23/2020 (c.d. decreto liquidità) che prevedono finanziamenti agevolati per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 rientrano in un quadro generale di politica economica tale da consentire alle imprese di grandi dimensioni ed alle PMI con carenza di liquidità a causa del Covid-19 di dare continuità alla loro attività, attraverso misure di sostegno a copertura dei costi operativi al fine di "*evitare un depauperamento e, nei casi più gravi, la loro estromissione dal*

mercato, con conseguente compromissione del potenziale produttivo complessivo e dei livelli occupazionali" (Corte dei conti, sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 107/2024; Sez. II Centrale d'appello, sent. n. 55/2026 e sent. n. 56/2026). Si tratta infatti di un intervento con finalità specifiche (finanziamento c.d. di scopo), rivolto a sostenere imprese e lavoratori autonomi in crisi di liquidità per la pandemia, ben distinto da altre tipologie di intervento pubblico aventi finalità meramente assistenziale. La predetta finalità di interesse pubblico, in un programma di ripresa dell'economia, era tale che i percettori dei finanziamenti non ne potevano fare uso per finalità diverse dalle necessità aziendali.

È irrilevante la circostanza che il finanziamento sia erogato da una banca anziché da un Ente pubblico in quanto, secondo giurisprudenza pacifica, "*la garanzia pubblica è stata ritenuta una forma di finanziamento pubblico come tale espressione di un vero e proprio valore economico conseguito dall'impresa a carico dello Stato*" (Corte dei conti, sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 23/2024; Sez. II Centrale d'appello, sent. n. 200/2024). Si afferma al riguardo che: (i) la prestazione di una garanzia ("a prima richiesta") è equipollente all'erogazione di un mutuo o alla corresponsione di una somma di denaro; (ii) vi è un vincolo di destinazione delle risorse ricevute all'esclusivo impiego nell'attività dell'impresa o di lavoro autonomo; (iii) sussiste un "collegamento negoziale" necessario *ex lege* tra l'erogazione del finanziamento da parte della banca e la garanzia pubblica "a prima richiesta" in funzione della natura pubblicistica dell'operazione qualificabile come

"finanziamento di scopo" (Sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 23/2024; Sez. II Centrale d'appello, sent. n. 200/2024 citate).

Tanto premesso, le violazioni sopra riscontrate, evidenziate nella parte in fatto, sono del tutto incompatibili con le finalità perseguite dalla normativa in materia di ristori alle imprese a causa del Covid-19, recante le condizionalità ed i parametri di riferimento (ex art. 13, co. 1, d.l. n. 23/2020), sopra meglio evidenziati. Tali condizionalità sono indicative della natura delle erogazioni in esame, finalizzate al mantenimento del tessuto economico-produttivo in un periodo di crisi pandemica, differenziandosi dai meri emolumenti assistenziali. L'impiego delle risorse ricevute per finalità estranee al circuito produttivo aziendale, così come l'autocertificazione di dati reddituali inesistenti perché riferiti ad un esercizio ancora in corso: (i) evidenziano la volontà e la consapevolezza di violare le disposizioni dell'art. 13 d.l. n. 23/2020, alla cui rigorosa osservanza la sig.ra Bulgariu era tenuta; (ii) recano un danno erariale in termini di conseguimento di utilità non spettanti e di sottrazione delle risorse destinate alla ripresa economica, sottoposte ad un vincolo di destinazione per la remunerazione dei fattori della produzione (Sez. II Centrale d'appello, sent. n. 200/2024).

Trattandosi di interventi di natura straordinaria per impedire la perdita del tessuto economico-produttivo, la giurisprudenza afferma che dette misure emergenziali costituiscono una modalità di intervento pubblico nell'economia. In tal senso, il percettore di detti emolumenti, inserendosi in un programma di interesse pubblico per il mantenimento della produzione e all'incentivazione del consumo (c.d.

domanda aggregata), realizza un "rapporto di servizio" in senso funzionale con la pubblica amministrazione, con soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. II Centrale d'appello, sent. n. 55/2026 e sent. n. 56/2026 citate; Sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 107/2024 e sent. n. 23/2024 citate; conformi Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, sent. n. 29/2024 e Sez. giur. reg. Calabria, sent. n. 126/2025). Sussiste rapporto di servizio con l'amministrazione poiché "*tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici*" (Cassazione, S.U. sent. n. 24858/2019; in senso conforme, Id. sent. n. 1994/2022; Id. sent. n. 32523/2023). Il mancato rispetto delle condizioni poste dalla legge dà luogo alla realizzazione dell'illecito erariale riscontrandosi lo sviamento delle risorse ricevute dalla finalità di interesse pubblico per le quali sono state erogate.

ELEMENTO SOGGETTIVO

Con riferimento all'elemento soggettivo sussiste il dolo, avendo la sig.ra Bulgariu violato consapevolmente obblighi di legge, recando danno all'erario nei termini sopra indicati, inducendo in errore il soggetto concedente sul possesso dei requisiti richiesti. Depongono a favore di tale conclusione: la macroscopica difformità tra la condotta *standard* richiesta e quella seguita dal soggetto agente; la chiarezza ed inequivocabilità della normativa del d.l. n. 23/2020; la piena e completa disponibilità dei dati reddituali relativi all'impresa individuale ed alla società in accomandita semplice di cui la sig.ra Bulgariu è amministratore e legale rappresentante nonché la volontà piena e

consapevole di impossessarsi di pubblica pecunia; la Corte evidenzia, inoltre, che la condotta si è concretizzata in diversi atti alcuni antecedenti il 2020. Si tratta di una violazione continuata e reiterata, indice univoco della volontà di procurarsi un profitto ingiusto con comportamenti diretti a ingannare la pubblica amministrazione

DANNO

L'amministrazione danneggiata è il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in qualità di Ente gestore del Fondo per le piccole e medie imprese, per un danno quantificabile in euro 25.660,00 complessivi.

Al riguardo:

Mariana Claudia Bulgariu risponde in proprio dell'illegittimo utilizzo della somma di euro 10.000,00, erogata all'impresa individuale "Bulgariu Mariana Claudia", cancellata il 4/03/2022, di cui era titolare.

Sussiste responsabilità solidale tra la "Noah Suite Hotel s.a.s." beneficiaria e la sig.ra Mariana Claudia Bulgariu, che ha agito in nome e per conto della stessa in qualità di legale rappresentante, per la restituzione del finanziamento di euro 15.660,00 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora i danni erariali siano riconducibili all'arricchimento di una società beneficiaria di un contributo pubblico, la legittimazione passiva va riconosciuta congiuntamente o disgiuntamente sia nei confronti di questa che di coloro che hanno svolto il ruolo di amministratori e rappresentanti (Sez. appello Sicilia, sent. n. 30/2021; conf. Cassazione, sent. n. 5756/2012).

La fattispecie integra tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, sussistendo: il danno nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di importo complessivo non inferiore a euro 25.660,00; il comportamento doloso della sig.ra Bulgariu, per quanto sopra evidenziato; il "rapporto di servizio" in senso funzionale con la pubblica amministrazione; il nesso di causalità tra la condotta in esame e l'evento dannoso.

ACCESSORI

Trattandosi di debito di valore, alla somma così quantificata vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data di apprensione delle somme fino alla presente sentenza, e sulle somme così determinate gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di Mariana Claudia Bulgariu e Noah Suite Hotel di Bulgariu Mariana Claudia s.a.s., così provvede:

1) accoglie la domanda e accerta che le condotte tenute dai convenuti citati, come sopra descritte, configurano fatti illeciti fonte di responsabilità amministrativa;

2) condanna i convenuti a risarcire il danno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo la seguente ripartizione:

(i) euro 10.000,00 a carico di Bulgariu Mariana Claudia;

(ii) euro 15.660,00 in solido tra quest'ultima e Noah Suite Hotel di Bulgariu Mariana Claudia s.a.s., oltre rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali fino all'effettivo pagamento;

b) condanna i convenuti in solido a pagare le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 16 settembre 2026.

IL PRESIDENTE ed ESTENSORE

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 24 settembre 2026

p. Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

f.to digitalmente